

Proposta di legge n. 416

Istituzione del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto e finalità

Con la presente legge la Regione Toscana disciplina le modalità attraverso le quali assicura la disponibilità in modalità digitale dei dati relativi alle infrastrutture di rete, al fine di perseguire un corretto uso del sottosuolo, promuovere e accrescere l'efficienza d'uso delle infrastrutture esistenti, agevolare e coordinare lo scambio di informazioni per la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e la distribuzione dei servizi di rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga.

La normativa europea e nazionale hanno dettato disposizioni tese a conseguire una mappatura delle infrastrutture presenti nel territorio, in particolare nel sottosuolo, e a permettere la conoscenza delle informazioni relative, utili a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione di reti di comunicazione a banda larga e ultra-larga.

In particolare, l'Unione europea, con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un'agenda digitale europea» - COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010 e, più in specifico, con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Agenda digitale per l'Europa - Le tecnologie digitali come motore della crescita europea» - COM (2012) 784 definitivo del 18 dicembre 2012, ha approvato obiettivi ambiziosi per la banda larga, consistenti nel fare in modo che entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso a connessioni a banda larga superiori a 30 Mbit/s e che almeno il 50% delle famiglie dell'Unione abbia a disposizione connessioni al di sopra di 100 Mbit/s. L'Unione europea, infatti, ritiene che un'infrastruttura digitale di qualità elevata sia elemento determinante per un'economia moderna e innovativa e rivesta importanza strategica per la coesione sociale e territoriale.

L'Agenda digitale europea ha altresì sottolineato la necessità di attuare politiche che permettano di abbattere i costi dell'installazione della banda larga sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un efficiente coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi. Le misure intese ad accrescere l'efficienza d'uso delle infrastrutture esistenti e ad abbattere i costi e gli ostacoli nell'esecuzione di nuove opere di ingegneria civile sono idonee a fornire un contributo decisivo al rapido e vasto dispiegamento di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, salvaguardando condizioni di concorrenza effettiva, senza compromettere la sicurezza, la protezione e il corretto funzionamento delle infrastrutture pubbliche esistenti.

Con queste finalità, l'Unione europea ha approvato, di recente, la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, diretta a stabilire obblighi e diritti minimi applicabili in tutta l'Unione per facilitare l'installazione di reti di comunicazione

elettronica ad alta velocità e il coordinamento intersettoriale. Per ottenere questo obiettivo, per poter pianificare efficacemente l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e garantire l'uso più efficace delle infrastrutture esistenti adatte alla posa di reti di comunicazioni elettroniche, seppur la direttiva non imponga agli Stati membri alcun obbligo di mappatura, si prevede la messa a disposizione delle informazioni minime già raccolte.

Sotto impulso europeo, nel nostro ordinamento, rileva la specifica normativa in materia, costituita dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Aree Urbane del 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici) e dalle recenti disposizioni, quali il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), in particolare l'articolo 6, e il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), in particolare gli articoli 6, 6-bis e 6-ter. Tali interventi normativi hanno recato disposizioni tese a conseguire una mappatura delle infrastrutture di rete presenti nel territorio, in particolare nel sottosuolo, e a permettere la conoscenza delle informazioni relative, utili a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione di reti di comunicazione a banda larga.

Alla luce del suddetto quadro europeo e nazionale di riferimento, la Regione Toscana, con la presente legge, istituisce il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, quale banca dati regionale idonea ad ospitare le informazioni necessarie a fornire un quadro conoscitivo completo e dettagliato delle infrastrutture di rete presenti nel territorio e, in particolare, nel sottosuolo. La conoscenza delle informazioni afferenti alle infrastrutture di rete costituisce, infatti, una risorsa della collettività e riveste un'importanza strategica per la pianificazione e il coordinamento degli interventi nel sottosuolo tra i diversi attori coinvolti e per il riutilizzo delle infrastrutture esistenti, minimizzando costi e tempi di realizzazione e riducendo l'impatto delle opere sull'ambiente.

La presente legge si inserisce nella più ampia strategia regionale per la crescita e lo sviluppo digitale del territorio toscano, ponendosi in continuità con le disposizioni regionali in materia di sviluppo della società dell'informazione, quali in particolare la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”) e la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), e con le strategie del “Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015”, previsto dall'art. 7 della l.r. 1/2004 e approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 104 del 4 dicembre 2012, che si pone come agenda digitale toscana.

Con la presente legge, infatti, la Regione Toscana si impegna specificatamente a promuovere lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in specifico il divario digitale, in relazione alla possibilità di accesso alla rete e alla

fruizione dei servizi digitali in condizioni di pari opportunità e senza discriminazioni da parte dei soggetti operanti sul territorio regionale. Gli obiettivi relativi alla banda larga e ultra-larga posti dall'Agenda digitale europea, dall'Agenda digitale italiana e dal Programma relativo alle politiche di sviluppo della società dell'informazione a livello regionale necessitano, per essere perseguiti, di un completo e dettagliato quadro conoscitivo delle infrastrutture di rete, che permetta di acquisire non solo informazioni spaziali, ma anche dati inerenti gli aspetti tecnici, la tipologia e la qualità dei servizi offerti per permettere di programmare gli interventi di scavo e garantire il riordino dei servizi stessi, facilitandone l'ispezione e la manutenzione.

Al fine di istituire, implementare e aggiornare il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, che la presente legge istituisce, si prevedono obblighi informativi a carico dei soggetti pubblici e privati coinvolti; **ai soggetti pubblici e alle aziende che svolgono servizi pubblici** si prevede di rendere disponibili le informazioni di interesse per lo svolgimento delle proprie attività. In considerazione dell'importanza e della strategicità che riveste una mappatura completa e dettagliata delle infrastrutture di rete del territorio per raggiungere gli obiettivi in materia di banda larga e ultra-larga e abbattere il relativo divario digitale, il rispetto delle disposizioni della presente legge viene collegato all'accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 e dal programma previsto dall'articolo 7 della l.r. 1/2004 e sono disposte sanzioni, in caso di osservanza degli obblighi informativi previsti dalla presente legge.

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le attività in tale ambito risultano finanziate nell'ambito della l.r. 1/2004 e del relativo Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza, in specifico con le risorse stanziare per gli interventi relativi alla banda larga e ultra-larga.

Descrizione dell'articolato

La presente legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 (*Oggetto*) delinea l'oggetto della presente legge. Il presente articolato disciplina le modalità attraverso le quali la Regione Toscana, in attuazione della normativa europea e nazionale di riferimento, assicura la disponibilità in modalità digitale dei dati relativi alle infrastrutture di rete del territorio, al fine di perseguire un corretto uso del sottosuolo, promuovere e accrescere l'efficienza d'uso delle infrastrutture esistenti, agevolare e coordinare lo scambio di informazioni per la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e distribuzione dei servizi a rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga.

L'articolo 2 (*Definizioni*) reca definizioni necessarie alla comprensibilità del testo, in considerazione degli aspetti tecnici che caratterizzano l'articolato. Le definizioni sono, pertanto, coerenti con le definizioni presenti nell'ordinamento europeo e nazionale di riferimento.

L'articolo 3 (*Sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete*) istituisce il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, quale banca dati regionale idonea ad ospitare le informazioni relative alle infrastrutture di rete presenti nel territorio e, in particolare, nel sottosuolo. La norma dettaglia quali informazioni e quali contenuti costituiscono il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete. E' previsto l'aggiornamento e il coordinamento fra il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, istituito dalla presente legge, e il catasto regionale

degli impianti, regolato dall'art. 5 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione). La disposizione chiarisce che il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete è parte integrante del sistema informativo geografico regionale, di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e del sistema informativo regionale, regolato dagli art. 15 e seguenti della l.r. 54/2009 e si conforma alle disposizioni e agli standard ivi previsti.

L'articolo 4 (Obblighi informativi), al fine di istituire e aggiornare il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, prevede obblighi informativi a carico dei soggetti pubblici e privati coinvolti, al fine di implementare il sistema informativo e rendere disponibili **ai soggetti pubblici e alle aziende che svolgono servizi pubblici** le informazioni di interesse per lo svolgimento delle proprie attività, a condizione che abbiano adempiuto agli oneri informativi al riguardo e ferma restando la tutela della sicurezza delle reti. Per agevolare l'acquisizione delle informazioni che vanno a popolare il sistema informativo, la disposizione prevede che i titolari e i gestori di infrastrutture di rete forniscano le informazioni alla Regione Toscana, **nel formato in loro possesso e senza oneri aggiuntivi**. I soggetti pubblici e privati previsti sono tenuti al costante aggiornamento delle informazioni conferite, di cui sono detentori, **in caso di interventi di estensione della rete o di apertura di nuovi impianti**.

L'articolo 5 (Accesso ai finanziamenti e sanzioni) collega il rispetto delle disposizioni della presente legge all'accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 e dal Programma previsto dall'articolo 7 della l.r. 1/2004, ponendo l'attuazione delle disposizioni come titolo preferenziale, in considerazione della necessità di acquisire le informazioni relative alle infrastrutture di rete per realizzare un quadro conoscitivo completo e dettagliato, necessario a raggiungere gli obiettivi relativi alla banda larga e ultra-larga, posti a livello europeo e nazionale, e a combattere il divario digitale. A tali fini, la disposizione delinea anche un regime sanzionatorio, in caso di inosservanza degli obblighi informativi previsti dall'articolo 4.

L'articolo 6 (Disposizioni di attuazione) prevede l'adozione di una delibera di Giunta tesa a delineare le modalità, i criteri e le procedure per l'istituzione e l'aggiornamento del sistema informativo e a regolarne le specifiche tecniche, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al fine di rendere disponibile il maggior numero di informazioni relative alle infrastrutture di rete, si promuove l'introduzione di clausole nei contratti di servizio che impegnino in tal senso i titolari e i gestori di infrastrutture di rete e gli altri soggetti coinvolti. Come regime transitorio, si prevede che nelle more dell'istituzione del sistema informativo e dell'approvazione dell'atto di Giunta, la Regione promuova intese e possa attivare percorsi di sperimentazione con i Comuni, i soggetti pubblici e le aziende che svolgono servizi pubblici, detentori delle informazioni relative alle infrastrutture di rete. Per la prima implementazione del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, è previsto che i soggetti detentori delle informazioni le conferiscano entro un anno dall'adozione della delibera di Giunta.